

| | | |
|--|---|--|
|    | <p>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FILIPPO SANTAGATA" Via E. Fermi, 81030 Gricignano di Aversa (CE) Tel/Fax 081 5028137 - Fax 081 5028980 C.F. 90035490615 - Cod. Mecc. CEIC8AH008 E-mail ceic8ah008@istruzione.it pec: ceic8ah008@pec.istruzione.it Sito Web: www.icgricignanodiaversa.it</p> |  |
|--|---|--|

COMUNICAZIONE N° 38

Prot. 5542/A1 del 03/11/15

Al personale docente e ATA
Alla D.S.G.A.
Alle collaboratrici del D.S.e
Responsabili di plesso
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO
All' A.A. Becchimanzi
Albo dei plessi
Al sito WEB della scuola
Loro sedi

Oggetto: **Pubblicazione del Codice disciplinare** nella scuola e relative sanzioni.
Linee di indirizzo ed applicazione del D.Lgs. 150/2009 (Decreto BRUNETTA).

Con la presente, il Dirigente Scolastico **porta a conoscenza** di tutto il personale docente ed ATA che il MIUR, con la circolare n° 88 del 08/11/2010, ha emanato linee di indirizzo, chiarimenti ed istruzioni per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, previste dal D. Lgs. 150/09, per tutte le categorie dei dipendenti pubblici e quindi del personale della scuola.

All'uopo, si sottolinea che **risultano modificate profondamente le norme sulla responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, quindi docenti e personale ATA, riscrivendo l'art. 55 sempre del D. L.gs. 165/01 in merito alle sanzioni disciplinari e responsabilità. La circolare mette in evidenza le innovazioni introdotte in materia disciplinare e di responsabilità, la tipologia delle infrazioni e relative infrazioni, le procedure; vengono poi confermati i poteri del Dirigente Scolastico per tutto il personale scolastico, estendendo al personale non di ruolo la tipologia prevista per il personale di ruolo, per cui le sanzioni previste dall'articolo 535 del D. Lgs. 297/94 per il personale docente non di ruolo vengono sostituite con quelle previste dall'art. 492/94.**

Di seguito si riassumono e principali innovazioni del decreto BRUNETTA che ha provveduto nella riscrittura dell'art. 55 del D.lgs 165/2001, con l'aggiunta di altri otto art. , precisamente dal 55bis al 55octies.

Le sanzioni disciplinari vengono divise in due gruppi: 1) **quelle di entità minore** (fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni); 2) **quelle di entità maggiore** (dalla sospensione dal servizio per più di 10 giorni fino al licenziamento). Per quanto riguarda la competenza, è il Dirigente Scolastico ad irrogare le sanzioni del primo gruppo, per le altre l'Organo competente è "l'Ufficio per le sanzioni disciplinari" (Dirigente dell'USR della Campania, a cui gli atti devono essere trasmessi, entro i tempi previsti).

Le nuove norme determinano nuovamente le fasi del procedimento disciplinare, che per quanto riguarda la competenza del D. S. si può riassumere in tre fasi:

1^a fase – contestazione di addebito entro e non oltre i 20 giorni dalla notizia dell'infrazione; convocazione per il contraddittorio con preavviso di almeno di 10 giorni ;

2^a fase – svolgimento del provvedimento. Il dipendente può: a) chiedere il rinvio per grave documentato impedimento (se superiore ai 10 giorni il termine di conclusione del procedimento slitta in misura corrispondente al periodo di impedimento; b) presentarsi con un procuratore o farsi assistere da un rappresentante legale c) inviare memoria scritta.

3^a fase – il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla contestazione dell'addebito.

Per le sanzioni di entità maggiore si rimanda alla scheda denominata allegato 1.

Per quanto riguarda le categorie del personale scolastico si specifica *che per il personale ATA la materia era disciplinata dal C.C.N.L. con gli artt. dal 92 al 98, ma le nuove disposizioni costituiscono norme a carattere imperativo ai sensi degli artt. 1339 e 1419 del codice civile.*

Per il personale docente, continua ad applicarsi gli artt. dal 492 al 501 del D. lgs. N° 297/94, che definiscono le sanzioni applicabili e i loro effetti, mentre risultano abrogati gli artt. dal 502 al 507, che disciplinavano le competenze ad irrogare le sanzioni e funzioni attribuite in materia ai Consigli di disciplina.

Le sanzioni disciplinari per i docenti, quali l'avvertimento scritto, la censura, la sospensione dal servizio e della retribuzione fino a 10 giorni sono ora di competenza del Dirigente con modalità e termini indicate dal decreto.

Per l'occasione si rammenta che per il personale della scuola esiste il codice di comportamento a cui bisogna attenersi onde evitare sanzioni, rispettivamente per

- ❖ il personale della scuola sono in vigore le leggi e il codice civile (T.U. 297/94).
- ❖ DPR 275/99, DLgs.165/2001 art.25, DLgs 150/2009, art.68, CCNL29/11/2007 ART.95 COMMA.9

- ❖ il personale ATA c'è il codice disciplinare sancito dall'art. 95 del C.C.N.L.;

Di seguito vengono riassunte le sanzioni disciplinari per il personale:

| PERSONALE DOCENTE ARTT. 492-501 D. LGS. 297/1994 | PERSONALE ATA ARTT. 93-94 CCNL 2006/09 |
|--|---|
| > AVVERTIMENTO SCRITTO | > RIMPROVERO VERBALE |
| > CENSURA | > RIMPROVERO SCRITTO |
| > SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO FINO AD UN MESE | > MULTA DI IMPORTO VARIABILE FINO A UN MAX DI 4 ORE DI RETRIBUZIONE |
| > SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO DA OLTRE UN MESE A 6 MESI | > SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A 10 GIORNI |
| > SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO PER UN PERIODO DI 6 MESI E UTILIZZAZIONE PER COMPITI DIVERSI DALLA DOCENZA | > LICENZIAMENTO CON PREAVVISO |
| > DESTITUZIONE | > LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO |

Al riguardo si evidenzia che, mentre le vecchie norme stabilivano che il D. S. poteva infliggere sanzioni fino all'avvertimento scritto per i docenti e fino alla multa per gli ATA, con il **Decreto Brunetta (art. 55 bis) il Dirigente può irrogare le sanzioni dal rimprovero verbale/avvertimento scritto alla sospensione del servizio senza retribuzione fino a 10 giorni (queste regole sono già in vigore dal 15 novembre 2009).**

Per le sanzioni superiori a quelle inflitte dal Dirigente Scolastico provvede l'Ufficio del Direttore Scolastico Regionale, a cui il D. S. trasmette gli atti entro 5 gg. dalla notizia del fatto, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

Per i casi più gravi è istituita la sanzione del licenziamento disciplinare (art. 55 quater), mentre per la falsa attestazione della presenza in servizio è punita anche penalmente (art. 55 quinqies).

Il MIUR ha precisato altresì che le ragioni di osservanza per il buon andamento del servizio di istruzione comportano anche la possibilità che nei confronti del personale docente ed educativo sia adottato la sospensione cautelare, con provvedimento che emesso dal Dirigente per comportamenti di particolare gravità (paragrafo F della circolare n° 88/2010), deve essere inviato all'USR della Campania, in quanto è competenza del Direttore generale disporre la convalida o la revoca.

Infine, il Ministero ha comunicato, con nota n° 3340 del 10/11/2010, anche la costituzione del Nucleo di assistenza per il supporto giuridico agli organi disciplinari, precisandone le competenze.

Si rammenta, inoltre, che la riforma ha introdotto nuove ipotesi di illecito disciplinare, in aggiunta alle infrazioni e alle relative sanzioni previste dal C.C.N.L., che sinteticamente vengono specificate:

- **Rifiuto di collaborare al procedimento disciplinare senza giustificato motivo.**
- **Omissioni e ritardi nell'esercizio dell'azione disciplinare; valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate.**
- **Licenziamento disciplinare.**
- **Falsa attestazione della presenza in servizio.**
- **Assenza priva di valida giustificazione.**
- **Ingiustificato rifiuto del trasferimento.**
- **Falsità documentali o dichiarative.**
- **Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte.**

Per il buon esito della presente comunicazione, si sottolinea quanto segue:

Le docenti collaboratrici/e Responsabili di plesso, rispettivamente ins. te Collaboratrice del DS D'ANIELLO Michelina per la Primaria "F.Santagata", la Responsabile del plesso Primaria "Pascoli" ins.te Pastore Piera, l'Ins. te Collaboratrice De Michele Pietra per il plesso Scuola Media, le ins.ti Responsabili di plesso Salzillo Filomena e Vitagliano Mirella per la scuola dell'Infanzia "Lorenzini", le collaboratrici del plesso Infanzia "G.Pascoli" ins.ti Chirico M. e Barbato P. e la DSGA per il personale ATA, avranno cura che la presente comunicazione sia presa in visione e sottoscritta sempre e comunque dal personale non di ruolo, che in qualità di supplente temporaneo, prenderà servizio presso questa istituzione scolastica.


La presente comunicazione è diretta a tutto il personale dell'I.C."SANTAGATA" e dovrà essere restituita alla DSGA/Ufficio di Segreteria, debitamente sottoscritta da tutto il personale in servizio.

Si rammenta altresì che la suddetta comunicazione deve essere affissa all'ingresso di ogni sede e plesso dell'Istituzione scolastica, a cura del personale incaricato, come sopra specificato.

Per ogni altra informazione, si fa esplicito riferimento alle circolari menzionate e al decreto 150/09.

Ad ogni buon fine, si allegano alla presente comunicazione:

1. copia della nota Ministeriale n° 3310/2010, concernente l'indicazioni ed istruzioni per l'applicazione delle nuove norme del personale della scuola;
2. tabelle riassuntive del MIUR con l'indicazione del procedimento disciplinare, infrazioni e relative sanzioni.


Dirigente scolastico
Prof. Genaro Caiazzo